



Atto TOB135

Settore T Ambiente e Pianificazione Territ.le

Servizio AU Ecologia e ambiente

U.O. 0031 Aria

Ufficio TARI Emissioni

C.d.R. 0023 Ecologia e Ambiente

Autorizzazione Elettrodotti

N. Reg. Decr. 319/2016 Data 10/08/2016

N. Protocollo 68510/2016 1

Oggetto: Enel Distribuzione S.p.A. - Zona di Treviso.

Autorizzazione paesaggistica e alla costruzione ed

esercizio di un tratto di linea elettrica a 20 kV

in comune di Carbonera.

IL DIRIGENTE

VISTA la domanda n. PLA-TV762 in data 04.12.2015 con la

quale Enel Distribuzione S.p.A. - Divisione Infrastrutture

e Reti - Zona di Treviso ha chiesto l'autorizzazione alla

costruzione e all'esercizio del seguente tratto di linea

elettrica:

1) Demolizione e rifacimento in interrato di un tratto di

linea MT a 20 kV tra le cabine V. De Biasi e V. 4 Novembre

Peep in comune di Carbonera;

PREMESSO:

- che a seguito della pubblicazione dell'istanza all'Albo

del Comune interessato, nessuna opposizione od osservazione



è stata presentata da parte di Enti o privati;

- che Enel Distribuzione S.p.A., con dichiarazione in data 22.04.2016, si è obbligata ad accettare le condizioni imposte nei nulla osta e consensi rilasciati dagli Enti interessati ai sensi dell'articolo 120 del T.U. 1775/1933 e dell'articolo 8 della L.R. 24/91;

- che Enel Distribuzione S.p.A., con nota in data 22.04.2016, ha inviato la dichiarazione di non necessità di valutazione di incidenza ai sensi della D.G.R.V. n. 2299 del 09.12.2014;

CONSIDERATO:

- che la domanda è regolarmente documentata ed è corredata del piano tecnico delle opere relative;

- che Enel Distribuzione S.p.A., con nota in data 04.12.2015, ha dichiarato, ai sensi dell'articolo 95, comma 2 bis, del D.Lgs n. 259/2003 e ss.mm.ii., la conformità a quanto previsto dall'articolo 95 dello stesso D.Lgs n. 259/2003 in materia di interferenze;

- che il tratto di linea elettrica in comune di Carbonera ricade in zona soggetta a vincolo paesaggistico ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004;

VISTO che la Commissione Provinciale Elettrodotti, istituita presso il Settore Ambiente e Pianificazione Territoriale, nella riunione in data 19.05.2016, preso atto della valutazione espressa dal tecnico incaricato in



merito alla dichiarazione di non necessità di valutazione di incidenza, considerato che l'istanza di autorizzazione risulta regolarmente documentata e che il progetto non dà luogo ad osservazioni in linea tecnica, con voto n. 02 ha espresso parere FAVOREVOLE all'autorizzazione alla costruzione ed esercizio del tratto di linea elettrica a 20 kV in comune di Carbonera, subordinatamente all'osservanza da parte dell'Ente istante delle norme e delle prescrizioni imposte dagli Enti interessati e delle disposizioni vigenti in materia di impianti elettrici;

VISTO che con nota prot. 47450/2016 in data 06.06.2016 è stato richiesto il parere di cui all'art.146 del D.Lgs. n. 42/2004 alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici;

PRESO ATTO che alla data odierna non risulta pervenuto il suddetto parere e che sono trascorsi i termini di cui all'articolo 146, commi 8 e 9, del D.Lgs. n. 42/2004;

VISTO il R.D. 11.12.1933, n. 1775 "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici";

VISTA la L. 06.12.1962, n. 1643 e successive norme delegate di attuazione;

VISTO il D.P.R. 18.03.1965, n. 342;

VISTI la L. n. 382/1975 e il D.P.R. n. 616/1977;

VISTA la L. 28.06.1986, n. 339, recante le "Nuove norme per



la disciplina per la costruzione e l'esercizio delle linee aeree esterne", ed il D.M. in data 21.03.1988 che approva il relativo regolamento di esecuzione;

VISTA la L. 22.02.2001 n. 36 "Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici";

VISTO il D.P.C.M. 08.07.2003 ed il D.M. 28.05.2008;

VISTO il Decreto Legislativo n. 42 del 22.01.2004;

VISTO il D.P.C.M. 12.12.2005;

VISTA la L.R. 06.09.1991, n. 24;

VISTA la L.R. 30.06.1993, n. 27;

VISTA la L.R. 31.10.1994, n. 63;

VISTA la L.R. 13.04.2001, n. 11, articolo 89, comma 7;

VISTA la Circolare Regionale n. 15 in data 31.07.2001, paragrafo 10;

VISTA la L.R. 13.09.2001, n. 27, articolo 31;

VISTO il D.Lgs 01.08.2003, n. 259 e ss.mm.ii;

VISTA la L.R. 07.11.2003, n. 27;

RICHIAMATA la normativa in materia di terre e rocce da scavo di cui al D.Lgs.n. 152/2006, parte IV;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 ed il Regolamento di Organizzazione della Provincia;

ATTESTATA la legittimità e la correttezza dell'azione amministrativa, la completezza dell'istruttoria condotta nonché il rispetto dei termini ai sensi dell'articolo 147



bis del D.Lgs n. 267/2000;

DECRETA

ART. 1 - ENEL Distribuzione S.p.A. - Divisione Infrastrutture e Reti - Zona di Treviso è autorizzata a costruire ed esercire il tratto di linea elettrica a 20 kV in comune di Carbonera come indicato in premessa e secondo i piani progettuali di cui alla domanda n.PLA-TV762 in data 04.12.2015, subordinatamente all'osservanza da parte dell'Ente istante delle norme e delle prescrizioni imposte dagli Enti interessati e delle disposizioni vigenti in materia di impianti elettrici.

ART. 2 - Le opere e gli impianti relativi al tratto di linea elettrica in comune di Carbonera sono autorizzate ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 e del DPCM 12.12.2005, per quanto concerne la compatibilità paesaggistica, in quanto l'intervento non incide sui valori paesaggistici presenti risultando compatibile con gli obiettivi di salvaguardia di cui all'art. 142 del D.Lgs 42/2004.

ART. 3 - La linea dovrà risultare costruita secondo le modalità tecniche previste nei progetti allegati all'istanza sopraindicata ed in conformità a quanto previsto dalla L. 28.06.1986, n. 339 e dal D.M. 21.03.1988 e dovrà essere collaudata secondo le procedure di cui alla L.R. n. 24/1991.

ART. 4 - L'autorizzazione si intende accordata fatti salvi



i diritti di terzi ed i provvedimenti di competenza di
altri enti e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni
vigenti in materia di impianti di linee di trasmissione e
di distribuzione di energia elettrica, nonché delle
speciali prescrizioni delle singole Amministrazioni
interessate, ai sensi dell'articolo 120 del T.U.
11.12.1933, n. 1775 e dell'articolo 8 della L.R. 6.09.1991,
n. 24. In conseguenza, il richiedente viene ad assumere la
piena responsabilità per quanto riguarda i diritti di terzi
e gli eventuali danni causati dalla costruzione o
dall'esercizio delle linee elettriche, sollevando
l'Amministrazione Provinciale da qualsiasi pretesa o
molestia da parte di terzi che si ritenessero danneggiati.

ART. 5 - Si richiama al rispetto della normativa in materia
di terre e rocce da scavo citata in premessa.

ART. 6 - Il richiedente resta obbligato ad eseguire, anche
durante l'esercizio delle linee elettriche, tutte quelle
opere nuove o modifiche che a norma di legge fossero
prescritte per la tutela dei pubblici o privati interessi
ed entro i termini che saranno all'uopo stabiliti, con le
comminatorie di legge in caso di inadempienza.

ART. 7 - ENEL Distribuzione è esonerata dal prestare
deposito cauzionale a garanzia degli obblighi derivanti
dalla presente autorizzazione.

ART. 8 - Tutte le spese inerenti il presente decreto sono a



carico di ENEL Distribuzione.

ART. 9 - Il presente decreto va affisso all'albo di questa
Amministrazione ed a quello del Comune interessato.

dr. Simone Busoni